

Regolamento del Consiglio di Amministrazione

Dicembre 2021

Indice

Premessa	pag. 2
Art. 1 - Il Consiglio di Amministrazione	pag. 2
Art. 2 - Ruolo del Consiglio	pag. 3
Art. 3 - Attività del Consiglio	pag. 4
Art. 4 – Ruolo del Presidente	pag. 6
Art. 5 – Amministratori indipendenti	pag. 6
Art. 6 - Lead Independent Director	pag. 9
Art. 7 - Comitati	pag. 10
Art. 8 – Convocazione	pag. 11
Art. 9 – Documentazione di supporto	pag. 11
Art. 10 – Partecipazione alle riunioni	pag. 12
Art. 11 – Riunioni e deliberazioni	pag. 12
Art. 12 – Verbali delle riunioni	pag. 13
Art. 13 – Obblighi di riservatezza	pag. 13
Art. 14 – Calendario eventi societari	pag. 13
Art. 15 – Valutazioni del Consiglio	pag. 14
Art. 16 – Il Consiglio e il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi	pag. 14
Art. 17 – Board Induction	pag. 16
Art. 18 – Disposizioni finali	pag. 17



PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina il ruolo, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.a. (di seguito "Leonardo" o la "Società"), nonché i principali profili organizzativi del modello di corporate governance di Leonardo, in coerenza con i principi e le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance (di seguito il "Codice") al quale la Società aderisce.

Art. 1

Il Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito il "Consiglio") composto, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale (di seguito lo "Statuto"), da un numero di membri non inferiore a otto e non superiore a dodici. L'Assemblea degli azionisti di Leonardo (di seguito l'"Assemblea"), di volta in volta, prima di procedere alla elezione del Consiglio, ne determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.

Il Consiglio, qualora non abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente al quale, oltre ai poteri di legge e di Statuto, è attribuito il ruolo di impulso e vigilanza sul funzionamento del Consiglio.

Il Consiglio inoltre può nominare tra i suoi membri un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina/revoca un Segretario, anche estraneo alla Società, in possesso di comprovata e consolidata esperienza in materia di diritto societario e di corporate governance, con particolare riferimento alle società quotate.

Gli amministratori di Leonardo accettano e mantengono la carica in quanto ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto, nonché del numero complessivo di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o in società di rilevanti dimensioni.

Il Consiglio esprime a tal fine un orientamento sul numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco, che ritiene compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società. Ai fini del computo degli incarichi non si dovrà tener conto di quelli eventualmente ricoperti dagli amministratori di Leonardo in società controllate, direttamente o indirettamente, ovvero partecipate da Leonardo.

Ulteriori valutazioni in merito al numero massimo di incarichi potranno essere svolte dal Consiglio anche sulla base di eventuali raccomandazioni formulate dal Comitato Nomine e Governance.

Il Consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori, rileva annualmente e rende note nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari (di seguito la "Relazione sul Governo Societario") le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai consiglieri nelle predette società.



Art. 2

Ruolo del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione esercita la propria attività di gestione perseguendo l'obiettivo del successo sostenibile, per tale intendendosi la creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder rilevanti per Leonardo.

Il Consiglio:

- a) esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo di cui è a capo, anche in base all'analisi dei temi rilevanti per la generazione di valore nel lungo termine;
- b) monitora periodicamente l'attuazione del piano industriale e valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;
- c) definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Società, includendo nelle proprie valutazioni tutti gli elementi che possono assumere rilievo nell'ottica della generazione di valore nel lungo termine;
- d) definisce il sistema di governo societario della Società e la struttura del Gruppo ad essa facente capo;
- e) valuta, anche alla luce dell'art. 2086 del Codice Civile, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società nonché quello delle controllate aventi rilevanza strategica¹, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- f) attribuisce e revoca le deleghe ad amministratori, fermo quanto riservato alla esclusiva competenza del Consiglio, definendone i limiti e le modalità di esercizio e stabilisce la periodicità con la quale gli organi delegati devono riferire al Consiglio in merito all'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite, ferma restando la periodicità almeno trimestrale ai sensi dell'art. 24.2, ultimo comma Statuto;
- g) definisce la politica della Società in materia di remunerazione degli amministratori e del top management², in conformità con la normativa vigente e con il Codice di Corporate Governance;
- h) determina, su proposta del Comitato per la Remunerazione, il trattamento economico e normativo degli amministratori con deleghe e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche (sentito il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c.);

¹ A tal fine sono considerate società controllate aventi rilevanza strategica le società direttamente controllate individuate mediante i criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione all'atto del conferimento delle deleghe all'amministratore delegato e della definizione dei poteri allo stesso Consiglio riservati nonché le altre controllate, anche indirette, selezionate in base alle dimensioni dell'impresa e alla rilevanza del business - Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 maggio 2020/ Direttiva sulla gestione degli Organi di Società, Consorzi, Associazioni e Fondazioni.

² Per top management si intendono "gli alti dirigenti che non sono membri del Consiglio di Amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e del gruppo ad essa facente capo".



- i) delibera in merito alle operazioni allo stesso riservate dalla legge e dallo Statuto, nonché in merito alle ulteriori operazioni della Società e delle controllate che abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società che lo stesso Consiglio si riserva in occasione del conferimento di deleghe;
- j) effettua, con cadenza annuale, una valutazione sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati, con le modalità di cui al successivo art. 14;
- k) al fine di assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie, adotta, su proposta del Presidente d'intesa con l'Amministratore Delegato, una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società, con particolare riguardo al trattamento delle informazioni privilegiate;
- l) adotta, su proposta del Presidente, formulata d'intesa con l'Amministratore Delegato, una Politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti e altri portatori di interesse, monitorando i benchmark di riferimento;
- m) fornisce informativa, nella Relazione sul Governo Societario, sulle modalità di svolgimento dei propri compiti.

Art. 3

Attività del Consiglio

Ai sensi dell'art. 24.1 dello Statuto, il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

Al Consiglio è altresì attribuita, come previsto dall'art. 24.1 dello Statuto, la competenza a deliberare circa:

- a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
- d) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;
- e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Ferme restando le materie non delegabili ai sensi di legge e di Statuto, il Consiglio ha riservato alla propria esclusiva competenza le seguenti materie³:

1. definizione delle linee strategiche ed organizzative aziendali (ivi compresi piani, programmi e budgets);
2. accordi con operatori del settore, altre aziende o gruppi, nazionali ed esteri, di rilevanza strategica eccedenti la normale operatività;

³ Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 maggio 2020.



3. costituzione – ad eccezione delle società la cui costituzione rientri nell’ambito della partecipazione a gare – e quotazione in Borsa, relative a società di capitali direttamente controllate; aumenti di capitale, trasformazione, fusione, scissione, messa in liquidazione, stipula di patti parasociali, relativi a società di capitali direttamente controllate che abbiano un patrimonio netto non inferiore a € 200 milioni sulla base dell’ultimo bilancio approvato;
4. designazione, su proposta dell’Amministratore Delegato, di nuovi Amministratori con poteri, o di Amministratori, Sindaci o Revisori esterni al Gruppo, in società di capitali direttamente controllate che abbiano un patrimonio netto non inferiore a € 200 milioni sulla base dell’ultimo bilancio approvato;
5. acquisto, permuta, vendita di immobili, nonché locazioni ultranovennali;
6. operazioni finanziarie attive e passive a medio e lungo termine, superiori a € 50 milioni per singola operazione, salvo i casi di urgenza per i quali l’Amministratore Delegato potrà provvedere direttamente anche oltre tale limite riferendone al Consiglio di Amministrazione;
7. rilascio di fidejussioni di importo superiore a € 50 milioni per singola operazione;
8. assunzione, nomina e revoca dei dirigenti riservate dalla legge o dallo statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione, nonché del Responsabile della funzione Audit per le quali provvede su proposta dell’Amministratore Delegato; conferimento di incarichi per prestazione d’opera intellettuale per importi superiori a € 3 milioni, fatta eccezione per le prestazioni fornite da società controllate;
9. acquisizione di partecipazioni in società, anche mediante esercizio di diritti di opzione, ad eccezione dei trasferimenti di partecipazioni infragruppo ivi incluso il caso in cui la Società sia la parte cedente, fermo restando quanto previsto dal successivo punto 14;
10. cessione, conferimento, affitto, usufrutto ed ogni altro atto di disposizione, anche nell’ambito di joint venture ovvero di assoggettamento a vincoli dell’azienda ovvero di rami di essa;
11. cessione, conferimento, licenza ed ogni altro atto di disposizione, anche nell’ambito di joint venture ovvero di assoggettamento a vincoli di tecnologie, processi produttivi, know-how, brevetti, progetti industriali ed ogni altra opera dell’ingegno inerenti ad attività relative alla difesa;
12. trasferimento al di fuori dell’Italia dell’attività di ricerca e sviluppo inerente ad attività relative alla difesa;
13. cessione di partecipazioni in società anche mediante esercizio o rinuncia a diritti di opzione, conferimento, usufrutto, costituzione in pegno ed ogni altro atto di disposizione, anche nell’ambito di joint venture, ovvero di assoggettamento a vincoli delle partecipazioni stesse;
14. voto da esprimere nelle assemblee delle società controllate, collegate o partecipate (le nozioni di controllo e collegamento vanno intese ai sensi dell’art. 2359 c.c.) che svolgono attività inerenti alla difesa per le materie di cui ai punti 10), 11), 12) e 13).

Restano altresì di competenza del Consiglio gli atti e le operazioni eccedenti i limiti di valore che siano previsti nella elencazione dei poteri conferiti ad amministratori esecutivi.



Il Consiglio può attribuire deleghe ad un comitato esecutivo di cui all'art. 25.1 dello Statuto o al Presidente e/o ad altri suoi membri, stabilendo il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; gli organi delegati riferiscono, come indicato dal precedente art. 2 lett. f), con cadenza trimestrale in merito all'esercizio delle deleghe conferite e relativamente all'attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio.

Il Consiglio aggiorna le procedure volte a fronteggiare eventuali situazioni di crisis management⁴ ed accerta l'esistenza di adeguate procedure per la successione del top management.

Art. 4

Ruolo del Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo di raccordo tra gli amministratori esecutivi e gli amministratori non esecutivi, nonché di impulso e di vigilanza sull'efficace funzionamento dei lavori consiliari.

In particolare il Presidente, con l'ausilio del segretario del Consiglio e delle u.o. competenti, cura:

- a) che l'informativa pre-consiliare e le informazioni complementari fornite durante le riunioni siano idonee a consentire agli amministratori di agire in modo informato nello svolgimento del loro ruolo;
- b) che l'attività dei comitati istituiti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 7 sia coordinata con l'attività del Consiglio stesso;
- c) l'adeguatezza e la trasparenza del processo di autovalutazione del Consiglio, con il supporto del comitato Nomine e Governance;
- d) che il Consiglio sia in ogni caso informato, nel rispetto della Politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti e altri portatori di interesse, sullo sviluppo e sui contenuti significativi del dialogo intervenuto;
- e) d'intesa con il Lead Independent Director, che tutti gli amministratori e i sindaci possano partecipare, nelle forme più opportune, successivamente alla nomina e durante il mandato, a iniziative di induction di cui al successivo articolo 17.

Art. 5

Amministratori indipendenti

Il Consiglio è costituito per almeno la metà da amministratori indipendenti.

Il Consiglio, fermo restando l'obbligo in capo a ciascun amministratore di adempiere ai propri doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle proprie specifiche competenze, valuta periodicamente - sulla base delle informazioni dagli stessi forniti o a disposizione della Società e dei principi e criteri di cui alla

⁴ Delibere del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2016 e del 25 giugno 2020.



Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance - l'indipendenza dei propri membri non esecutivi al fine di rilevare l'eventuale esistenza di relazioni in grado di condizionarne l'autonomia di giudizio.

Tale valutazione viene effettuata dal Consiglio subito dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale nonché al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza.

Ai fini della suddetta valutazione il Consiglio, sentito il Collegio Sindacale, ha definito i contenuti e le modalità con cui gli amministratori forniscono le suddette informazioni nonché i criteri applicativi con riferimento alla Società e di seguito riportati.

Criteri applicativi per la valutazione dell'indipendenza.

Il Consiglio valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo alla sostanza oltre che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se è un azionista significativo della società⁵;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente di Leonardo, di una sua controllata avente rilevanza strategica⁶ o di una società sottoposta a comune controllo con Leonardo, ovvero di un azionista significativo di Leonardo.

Ai fini della valutazione dell'indipendenza per soggetti appartenenti o appartenuti all'Amministrazione Centrale dello Stato, azionista di Leonardo per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze, verranno presi in considerazione i rapporti di lavoro dipendente intercorrenti o intercorsi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero della Difesa e per posizioni che abbiano rilevanza nella determinazione dei comportamenti delle Amministrazioni interessate o nell'esecuzione degli stessi;

- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

⁵ Per "azionista significativo" della Società si intende il soggetto che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla Leonardo o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole, o che partecipa direttamente o indirettamente a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole su Leonardo. Nel caso specifico si ritiene che esercitino un'influenza notevole gli azionisti che detengono, anche indirettamente, almeno il 10% delle azioni della Società

⁶ A tal fine sono considerate società controllate aventi rilevanza strategica le società direttamente controllate individuate mediante i criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione all'atto del conferimento delle deleghe all'amministratore delegato e della definizione dei poteri allo stesso Consiglio riservati nonché le altre controllate, anche indirette, selezionate in base alle dimensioni dell'impresa e alla rilevanza del business - Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 maggio 2020/ Direttiva sulla gestione degli Organi di Società, Consorzi, Associazioni e Fondazioni.



- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Leonardo, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi amministratori esecutivi o il top management.

Con riguardo alle relazioni commerciali, finanziarie o professionali, il Consiglio definisce - fornendone informativa nella Relazione sul Governo Societario - criteri quantitativi e/o qualitativi di riferimento per tale valutazione, ferma restando la propria discrezionalità nel valutare la specifica situazione tenendo conto del miglior interesse della Società, della significatività del rapporto e della sua idoneità ad incidere sull'indipendenza dell'amministratore titolare del rapporto stesso. Nel caso in cui l'amministratore sia anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi;

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da Leonardo o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso "fisso" per la carica e al compenso per la partecipazione ai Comitati di cui al successivo Art. 7 o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Leonardo abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Leonardo;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti; la nozione di "stretto familiare" include, in ogni caso: a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, b) i figli e i genitori del soggetto, c) i figli del coniuge non legalmente separato o del convivente, d) i familiari conviventi.

Ai fini della valutazione dell'indipendenza il Consiglio potrà comunque, in relazione alle specifiche situazioni riguardanti ciascun amministratore, considerare ogni ulteriore elemento ritenuto utile e opportuno, adottando criteri aggiuntivi e/o parzialmente difformi che privilegino la sostanza sulla forma, fornendone informativa nella Relazione sul Governo Societario.

Il Consiglio sottopone la propria valutazione sull'indipendenza dei propri membri al Collegio Sindacale che verifica la corretta applicazione dei criteri sopra citati.

L'esito delle valutazioni effettuate dal Consiglio è reso noto al mercato dopo la nomina e, successivamente, nell'ambito della Relazione sul Governo Societario nonché al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza.



L'esito delle verifiche effettuate dal Collegio Sindacale è reso noto al mercato nell'ambito della Relazione sul Governo Societario o della Relazione dei sindaci all'Assemblea.

Gli amministratori indipendenti si riuniscono con cadenza periodica, e comunque almeno una volta all'anno, in assenza degli altri amministratori per valutare i temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento dell'organo di amministrazione e alla gestione sociale. Le riunioni, ulteriori rispetto a quelle dei Comitati consiliari, sono convocate su iniziativa del Lead Independent Director oppure su richiesta degli altri Amministratori indipendenti.

Art. 6

Lead Independent Director

Tra gli amministratori indipendenti il Consiglio di Amministrazione può nominare, con l'astensione degli amministratori esecutivi e comunque di quelli non indipendenti, il Lead Independent Director; a ciò provvede in ogni caso ove richiesto dalla maggioranza degli amministratori indipendenti, o nell'ipotesi in cui il Presidente rivesta anche la carica di amministratore delegato di Leonardo o siano state allo stesso conferite rilevanti deleghe gestionali.

Al Lead Independent Director è attribuito il compito di coordinare le istanze ed i contributi degli amministratori non esecutivi ed in particolare di quelli indipendenti. In particolare lo stesso:

- coordina le riunioni degli amministratori indipendenti;
- collabora con il Presidente al fine di garantire che gli amministratori siano destinatari di flussi informativi completi e tempestivi e di definire le iniziative atte a consentire ad amministratori e sindaci la migliore conoscenza della Società e del Gruppo e delle dinamiche aziendali;
- convoca, autonomamente o su richiesta di altri amministratori, apposite riunioni di soli amministratori indipendenti per la discussione dei temi giudicati d'interesse rispetto al funzionamento del Consiglio o alla gestione sociale;
- contribuisce al processo di valutazione del Consiglio;
- collabora con il Presidente alla programmazione annuale dei lavori del Consiglio;
- segnala al Presidente eventuali argomenti da sottoporre all'esame ed alla valutazione del Consiglio.



Art. 7

Comitati

Il Consiglio istituisce al proprio interno Comitati, composti da almeno tre membri, cui è affidato il compito di supportare il Consiglio nello svolgimento del proprio ruolo. A tale riguardo, il Consiglio ha istituito il Comitato Controllo e Rischi, il Comitato per la Remunerazione, il Comitato Nomine e Governance ed il Comitato Sostenibilità ed Innovazione⁷.

I compiti di ciascun Comitato sono fissati con deliberazione del Consiglio al momento della relativa costituzione e possono essere successivamente integrati o modificati con delibera del Consiglio stesso, anche in sede di modifica dei rispettivi Regolamenti adottati dallo stesso Consiglio; il Consiglio, tenuto conto della competenza e dell'esperienza degli amministratori, provvede altresì a stabilirne la composizione nonché, sentito il parere del Collegio Sindacale, i compensi aggiuntivi per i relativi componenti.

Il Comitato Controllo e Rischi è composto da soli amministratori non esecutivi, a maggioranza indipendenti; il Presidente viene scelto tra gli amministratori indipendenti. Il Comitato possiede nel suo complesso un'adeguata competenza nel settore di attività in cui opera la Società; almeno un componente del Comitato Controllo e Rischi possiede un'adeguata conoscenza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi.

Il Comitato Controllo e Rischi svolge altresì le funzioni di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sulla base della "Procedura per le Operazioni con Parti Correlate" approvata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (e successive modifiche e integrazioni).

Il Comitato per la Remunerazione è composto da soli amministratori non esecutivi, a maggioranza indipendenti; il Presidente viene scelto tra gli amministratori indipendenti.

Almeno un componente del Comitato per la Remunerazione possiede un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive.

Il Comitato Nomine e Governance ed il Comitato Sostenibilità ed Innovazione sono composti in maggioranza da amministratori indipendenti.

I Comitati possono avvalersi di consulenti esterni a spese della Società.

Le attività del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato per la Remunerazione, del Comitato Nomine e Governance e del Comitato Sostenibilità ed Innovazione sono regolate da specifici Regolamenti che fissano le procedure di funzionamento in relazione ai compiti agli stessi affidati.

Le riunioni dei Comitati sono verbalizzate e il Presidente di ciascun Comitato ne dà informazione alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.

⁷ Delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2020



Art. 8

Convocazione

Il Consiglio è convocato dal Presidente, mediante avviso contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno sui quali discutere e deliberare, nell'ambito della programmazione annuale delle adunanze consiliari o comunque tutte le volte che lo stesso lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

I singoli consiglieri possono richiedere al Presidente di inserire argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente, ove ritenga di non aderire alla richiesta, ne dà tempestiva informazione al consigliere interessato.

L'avviso di convocazione viene di regola recapitato a ciascun componente del Consiglio e del Collegio Sindacale entro cinque giorni liberi prima di quello fissato per la riunione, nonché con modalità idonee a garantire la riservatezza e la tempestività della convocazione e che consentano di verificare l'avvenuta ricezione dell'avviso; nei casi di urgenza, su valutazione discrezionale del Presidente, l'avviso viene inviato con la migliore tempestività possibile in funzione delle specifiche circostanze.

Art. 9

Documentazione di supporto

Per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, viene messa a disposizione dei consiglieri e dei sindaci a cura della Segreteria del Consiglio la documentazione di supporto⁸ con la quale vengono fornite le informazioni necessarie a consentire ai medesimi di esprimersi con consapevolezza sulle materie oggetto di deliberazione. La documentazione di supporto viene messa a disposizione dei consiglieri e dei sindaci con modalità idonee a garantirne tempestività e completezza, nonché la necessaria riservatezza e con congruo anticipo rispetto alla data della riunione consiliare, di regola in coincidenza con l'invio dell'avviso di convocazione, ovvero in un momento successivo previa informativa da rendere in coincidenza dell'invio dell'avviso di convocazione. Gli amministratori e i sindaci potranno comunque avere accesso alla suddetta documentazione informativa presso la sede sociale nei giorni che immediatamente precedono quello della riunione. Il Presidente verifica presso gli uffici che le informazioni di cui sopra siano state regolarmente messe a disposizione degli amministratori e dei sindaci.

⁸ La predisposizione e la successiva trasmissione alla Segreteria del Consiglio della documentazione di supporto è disciplinata dalla Procedura "Organi sociali: gestione dei flussi informativi", adottata dal Leonardo nel 2016.



I consiglieri e i sindaci vengono preventivamente avvisati entro il termine di cui al precedente comma anche nel caso in cui il Presidente ritenga opportuno, in relazione al contenuto dell'argomento e della relativa deliberazione, che la documentazione informativa sia fornita direttamente in riunione.

La documentazione di supporto distribuita ad amministratori e sindaci viene conservata agli atti del Consiglio.

Art. 10

Partecipazione alle riunioni

Alle riunioni del Consiglio, come previsto dallo Statuto, si può partecipare per videoconferenza o eventualmente per teleconferenza, a condizione che ne venga data preventiva comunicazione alla Segreteria del Consiglio, che tutti i partecipanti possano essere identificati e che gli stessi siano in grado di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente nella trattazione degli argomenti, nonché di prendere visione in tempo reale della documentazione eventualmente distribuita nel corso della riunione.

Il Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, anche su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare a partecipare alla singola riunione consiliare dirigenti della Società ovvero delle società del Gruppo, nonché altri soggetti o consulenti esterni, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. Tali soggetti saranno comunque tenuti all'osservanza dei medesimi obblighi di riservatezza previsti per i consiglieri e i sindaci dal successivo art. 12.

Art. 11

Riunioni e deliberazioni

Le riunioni sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ove eletto; in mancanza, sono presiedute dall'amministratore più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio sono condotte dal Presidente, o da chi lo sostituisca, con le modalità dallo stesso ritenute più idonee a consentire l'ottimale svolgimento dei lavori consiliari.

Le relative deliberazioni vengono assunte a norma di legge e di Statuto.

In materia di operazioni con parti correlate, si applica altresì quanto previsto dalla specifica "Procedura per le Operazioni con Parti Correlate" approvata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (e successive modifiche e integrazioni).

Gli amministratori che, ai sensi dell'art. 2391 c.c., abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, in una operazione sottoposta all'esame del Consiglio, devono informare tempestivamente ed esaurientemente il



Consiglio medesimo sull'esistenza di tale interesse e sulle relative circostanze. Gli stessi amministratori inoltre si asterranno dalle relative deliberazioni.

Art. 12

Verbali delle riunioni

A seguito della riunione, una bozza del verbale viene trasmessa a tutti i consiglieri e sindaci al fine di recepire eventuali commenti ed osservazioni, che saranno raccolti dalla Segreteria del Consiglio.

Il testo definitivo del verbale viene di norma sottoposto alla formale approvazione del Consiglio nella prima riunione utile e trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio a cura delle competenti strutture aziendali.

La parte del verbale relativa alle deliberazioni adottate che richiedano immediata esecuzione può formare oggetto di certificazione e di estratto da parte del Presidente e del Segretario, anche anteriormente al completamento del processo di verifica dell'intero verbale che riporterà anche gli eventuali interventi.

Art. 13

Obblighi di riservatezza

Gli amministratori ed i sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento delle rispettive funzioni nonché a rispettare le regole adottate dalla Società per la diffusione dei documenti e delle informazioni suddette, secondo le modalità previste dalle specifiche procedure interne inerenti alla gestione ed al trattamento delle informazioni privilegiate e riservate.

Art. 14

Calendario eventi societari

In ottemperanza agli obblighi previsti in capo agli emittenti quotati dal Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana S.p.A., il Consiglio approva annualmente le date delle riunioni relative agli eventi societari previsti dal citato Regolamento, da rendere note al mercato senza indugio e comunque entro il termine del trenta gennaio di ogni anno.

Nel calendario andranno in particolare precisate, nel quadro delle riunioni del Consiglio stabilite per il nuovo esercizio, le date fissate per l'approvazione del progetto di bilancio, della relazione finanziaria semestrale e delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, nonché la data prevista per lo svolgimento



dell'Assemblea di approvazione della relazione finanziaria annuale. Andranno inoltre indicate, ove previste, le eventuali riunioni del Consiglio per l'approvazione dei dati preconsuntivi, nonché le date stabilite per le presentazioni dei dati contabili agli analisti finanziari.

Qualora per uno o più eventi siano stati indicati degli intervalli temporali, la Società sarà tenuta a comunicare a Borsa Italiana e al mercato, con la massima tempestività, le date stabilite per i relativi eventi, unitamente ad ogni eventuale successiva variazione delle informazioni contenute nel calendario.

Art. 15

Valutazione del Consiglio

Il Consiglio effettua, almeno una volta all'anno, con il supporto del Comitato competente in materia di nomine, una valutazione sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati nonché sulla loro dimensione e composizione, tenendo anche conto delle caratteristiche professionali, di esperienza – anche manageriale e internazionale – e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica. Nella Relazione sul Governo Societario viene fornita informativa in merito alle modalità di svolgimento del suddetto processo di valutazione.

Tenuto conto degli esiti di tale valutazione, anche sulla base delle raccomandazioni o dei pareri formulati dal citato Comitato, il Consiglio esprime agli azionisti, prima della nomina del nuovo organo amministrativo, orientamenti sulle figure manageriali e professionali la cui presenza sia ritenuta opportuna.

Art. 16

Il Consiglio e il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

Il Consiglio svolge un generale ruolo di indirizzo e di valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. In particolare il Consiglio, con il supporto del Comitato Controllo e Rischi:

- a) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi in coerenza con le strategie della Società;
- b) valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (anche con riguardo ai rischi che possono assumere rilievo nell'ottica della sostenibilità nel medio-lungo periodo) rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia; gli esiti di tale valutazione sono resi noti annualmente nella Relazione sul Governo Societario;
- c) nomina e revoca il Responsabile dell'unità organizzativa Group Internal Audit, definendone la remunerazione in coerenza con le politiche aziendali, e si assicura che lo stesso sia dotato delle risorse adeguate all'espletamento dei propri compiti;



- d) approva, con cadenza almeno annuale, il piano di lavoro predisposto dal Responsabile dell'unità organizzativa Group Internal Audit, sentiti il Collegio Sindacale e l'Amministratore Delegato;
- e) valuta, sentito il Collegio Sindacale, i risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione aggiuntiva indirizzata al Collegio Sindacale.

L'Amministratore Delegato, in qualità di Amministratore incaricato dell'istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, svolge le attività di seguito elencate:

- a) cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla Società e dalle sue controllate, e li sottopone periodicamente all'esame del Consiglio;
- b) dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio, curando la progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e verificandone costantemente l'adeguatezza e l'efficacia;
- c) cura l'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;
- d) può affidare all'unità organizzativa Group Internal Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto delle regole e procedure interne nell'esecuzione di operazioni aziendali, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Consiglio, al Presidente del Comitato Controllo e Rischi e al Presidente del Collegio Sindacale;
- e) riferisce tempestivamente al Comitato Controllo e Rischi o all'intero Consiglio in merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria attività o di cui abbia avuto comunque notizia, affinché il Comitato o il Consiglio possano adottare le opportune iniziative.

Il Responsabile dell'unità organizzativa Group Internal Audit:

- a) verifica, sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità e nel rispetto degli standard internazionali, l'operatività e l'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, attraverso un piano di Audit, approvato dal Consiglio di Amministrazione, basato su un processo strutturato di analisi e prioritizzazione dei principali rischi;
- b) non è responsabile di alcuna area operativa e dipende gerarchicamente dal Consiglio di Amministrazione e per esso dal Presidente, ovvero, ove a quest'ultimo siano attribuite deleghe operative, dal Comitato Controllo e Rischi e per esso dal Presidente del Comitato stesso;
- c) ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento dell'incarico;
- d) predispone relazioni periodiche contenenti adeguate informazioni sulla propria attività, sulle modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento; le relazioni periodiche contengono una valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;



- e) anche su richiesta del Collegio Sindacale, predispone tempestivamente relazioni su eventi di particolare rilevanza;
- f) trasmette le relazioni di cui ai punti d) ed e) ai Presidenti del Collegio Sindacale, del Comitato Controllo e Rischi e del Consiglio di Amministrazione nonché all'Amministratore Delegato in qualità di amministratore incaricato dell'istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, salvo i casi in cui l'oggetto di tali relazioni riguardi specificatamente l'attività di tali soggetti;
- g) verifica, nell'ambito del piano di Audit, l'affidabilità dei sistemi informativi inclusi i sistemi di rilevazione contabile.

Il Comitato Controllo e Rischi, istituito all'interno del Consiglio, ha il compito di supportare, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni periodiche di carattere finanziario e non finanziario; al Comitato è altresì affidato il monitoraggio sull'autonomia, adeguatezza, efficacia ed efficienza dell'unità organizzativa Group Internal Audit; lo stesso Comitato ne sovrintende l'attività qualora al Presidente del Consiglio siano attribuite deleghe operative.

Gli altri soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e gestione dei rischi della Società sono il Collegio Sindacale, anche in quanto comitato per il controllo interno e la revisione contabile, che vigila sull'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; l'Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/01; le altre funzioni aziendali coinvolte o con specifici compiti in tema di controllo interno e gestione dei rischi, articolate in relazione a dimensioni, complessità e profilo di rischio dell'impresa.

Art. 17

Board induction

Il Presidente, d'intesa con il Lead Independent Director, assicura l'organizzazione e favorisce la partecipazione da parte di amministratori e sindaci, nelle forme più opportune, ad iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera la Società, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, dei principi di corretta gestione dei rischi nonché del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento.

La Società predispone per Consiglieri e Sindaci un'informativa periodica sulle principali novità legislative e regolamentari riguardanti la Società e gli Organi sociali e dà supporto nell'approfondimento di particolari tematiche di specifico rilievo, anche fornendo una specifica raccolta dei documenti societari e aziendali di riferimento utili allo svolgimento del mandato.



Art. 18

Disposizioni finali

Le modifiche al presente Regolamento, nonché ai Regolamenti dei Comitati consiliari, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente potrà procedere direttamente, dandone informativa agli altri Consiglieri nella prima riunione utile, ad adeguamenti del Regolamento CdA e dei Regolamenti dei Comitati consiliari conseguenti ad interventi normativi/regolamentari, a mutamenti nell'assetto organizzativo della Società, ovvero a specifiche delibere adottate dagli organi sociali.





Piazza Monte Grappa, 4
00195 Roma
T +39 06324731
F +39 063208621

leonardocompany.com